



LA SINODALITÀ NELL'ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA CHIESA

HOME • LA SINODALITÀ NELL'ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA CHIESA

di [Paolo Cavana](#)

Il contributo offre una sintesi essenziale dei principali interventi svolti al Convegno di Torino sulla sinodalità nell'attività normativa della Chiesa, ove il tema, al centro dell'azione riformatrice di papa Francesco, è stato esaminato sotto il profilo storico e nelle sue implicazioni teologiche e canonistiche.

N

ei giorni 3-5 ottobre 2022 si è svolto a Torino, promosso dall'Adec (Associazione dei docenti universitari di diritto ecclesiastico), un interessante convegno nazionale su "La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge". Il tema è, come noto, al centro dell'azione riformatrice di papa Francesco, che vede nella sinodalità una «dimensione costitutiva della Chiesa», facendone il principio ispiratore della riforma del Sinodo dei Vescovi (cost. ap. *Episcopalialis communio*, 2018) mediante l'introduzione, nella fase preparatoria dell'assemblea sinodale, di una «consultazione del Popolo di Dio» da svolgersi nelle Chiese particolari. D'altra parte quello di sinodalità è un concetto che, sia in alcuni interventi del pontefice, sia nel documento della Commissione Teologica Internazionale (2018), assume un contenuto assai più ampio come «espressione dell'ecclesologia di comunione». L'idea di fondo è quella di una circolarità, fondata sul *sensus fidei* della *universitas fidelium*, che dovrebbe connotare i processi decisionali nella Chiesa, ma i suoi esatti confini restano fluidi nel dibattito teologico e ancor più le sue implicazioni sul piano canonistico e della riforma delle strutture ecclesiali, sulle quali il convegno si è in particolare soffermato.

LA SINODALITÀ TRA SVILUPPO STORICO E RIFLESSIONE TEOLOGICA

La relazione introduttiva, affidata al card. Péter Erdő, primate d'Ungheria e insigne canonista, ha offerto una stimolante ricostruzione del percorso storico del concetto di sinodalità come espressione recente con la quale si tende a considerare e a valorizzare la partecipazione dei fedeli al governo della Chiesa, ai suoi vari livelli istituzionali, individuandone l'origine nella nozione di "consensus", prima nel diritto romano (Cicerone) poi in quello canonico (*Decretum* di Graziano, XII sec.: «quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet»). Il tema si incrociò all'epoca con le dottrine conciliariste, poi superate nel Concilio di Basilea (Niccolò Cusano, fine XV sec.). In conclusione, premesso che la sinodalità non va confusa con la collegialità episcopale né con la democrazia, che esprime una forma di governo politico estranea al fondamento divino della Chiesa, secondo Erdő «sono possibili numerose forme della partecipazione di tutti i fedeli nel funzionamento istituzionale e nell'attività, efficace anche nell'ordine della grazia, della Chiesa». Queste forme mutano in modo dinamico secondo le situazioni storiche, le condizioni di comprensione e quelle psicologiche. «È un carisma dei successori degli apostoli, ricevuto nell'ordinazione di dover ponderare e di dover decidere le giuste forme e il valore teologico di queste manifestazioni». La relazione di mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e noto teologo, ha esordito richiamando una prima accezione di sinodalità emersa nella dottrina post-conciliare, ossia come «dimensione operativa» della comunione, che esprime la collegialità episcopale, non la partecipazione dei laici e quindi la Chiesa locale. Il documento della CTI ha però superato questo approccio, intendendo la sinodalità come espressione del popolo di Dio, che coinvolge quindi in *primis* la Chiesa particolare. In sostanza essa, esprimendo il "camminare insieme" del popolo di Dio, individua i processi in cui si sviluppa la missione della Chiesa. In questa direzione è orientato l'attuale dibattito teologico, che vede la sinodalità come "circolo virtuoso" guidato dallo Spirito in cui si manifesta la "corresponsabilità di tutti" fondata sul comune battesimo, lasciando però sottotraccia la sua dimensione teologica. Essa infatti attua la presenza e il volto del Dio trinitario nella Chiesa, ponendo peraltro una serie di questioni: l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo sinodale («tutti, alcuni, uno», ossia il vescovo), in quanto l'esaurirsi del contesto di cristianità pone la questione dei criteri di appartenenza ecclesiale; il rapporto tra la comunità cristiana e la cultura contemporanea, che trasuda di individualismo influenzando anche la Chiesa, la quale deve quindi vigilare per salvaguardare la comunione ecclesiale; il ministero ordinato, episcopato e presbiterato, di cui non si deve avere una concezione monarchica. In conclusione la sinodalità non è un'invenzione della Chiesa attuale ma una sua dimensione costitutiva e la riflessione teologica dovrebbe richiamare tale suo fondamento per evitare una sua riduzione in termini meramente organizzativi e funzionali.

LA SINODALITÀ NEL DIBATTITO CANONISTICO

La relazione, più tecnica e problematica, di Patrick Valdrini (Institut Catholique di Parigi, Università Lateranense di Roma), è partita dall'assunto che oggi per sinodalità si tende ad indicare «qualsiasi partecipazione al processo decisionale nella Chiesa su qualsiasi tematica», portando a una "inflazione" di questo termine. Nei due Codici vigenti di diritto canonico (CIC e CCEO) non se ne parla espressamente ma è un concetto che, nel magistero attuale, si esprimerebbe negli istituti di partecipazione dei fedeli al governo della Chiesa a vari livelli e nei raggruppamenti ecclesiali (conferenze episcopali). Esso esprime «una cultura diffusa di partecipazione» a vari livelli e in vari ambiti, e in questo senso ci si oppella allo «spirito della sinodalità», su cui insiste papa Francesco. Esaminando l'incidenza di tale concetto nell'attività normativa, Valdrini ha distinto tre aspetti: a) quella della sinodalità come momento di formazione di una legge canonica da parte di un legislatore singolare (vescovo, pontefice), rilevando come questa non sia mai soggetta a procedure sinodali mentre sarebbe opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei fedeli in questi ambiti; b) le istituzioni centrali sinodali non funzionerebbero correttamente, vi sarebbe uno squilibrio tra esercizio della potestà legislativa del papa e Sinodo dei Vescovi, espressione della sinodalità. Anche a livello locale vi sarebbe un simile squilibrio nelle forme di esercizio della potestà legislativa di tipo sinodale (concili locali), che rafforza il potere legislativo delle conferenze episcopali, prive di ogni coinvolgimento dei fedeli; c) da ultimo il sinodo diocesano, con a capo e unico legislatore il vescovo (can. 466 CIC) che lo convoca, è un'assemblea rappresentativa del popolo di Dio ove i suoi membri hanno solo voto consultivo. Carmen Peña García (Università Pontificia Comillas di Madrid, ha sottolineato nella procedura sinodale le implicazioni ecclesilogiche della Chiesa intesa come "popolo di Dio" e la radicale corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa al fine di contrastare ogni forma di clericalismo. Si tratta di un processo dinamico che rimette in cammino il popolo di Dio e che corrisponde a un diritto fondamentale del fedele, fondato sul battesimo (can. 212, § 2-3, CIC). In questa prospettiva va riguardata positivamente la valorizzazione della funzione consultiva assegnata al popolo di Dio nella procedura sinodale, che esprime però una visione forse un po' paternalista della sinodalità. Carlo Fantappiè (Università di Roma Tre), muovendo dall'immagine di una "Chiesa sinodale" in cui si esprime il moto riformatore di papa Francesco, si è soffermato sul ruolo e la responsabilità specifica della canonistica al riguardo. Dopo aver richiamato i cambiamenti storici intervenuti nei rapporti tra Chiesa, canonisti e università nel corso dei secoli e i problemi attuali del governo della Chiesa e del suo diritto, egli ha sottolineato la diversità di compiti della canonistica laica rispetto a quella pontificia, indicando alla prima quello di de-clericalizzare il diritto canonico e di rifondarlo su categorie epistemologiche adeguate, dando al suo insegnamento un taglio interculturale e comparatistico e contribuendo ad aprire l'esperienza giuridica della Chiesa (produzione, applicazione e interpretazione del diritto) ai fermenti del dibattito teologico e della canonistica contemporanea. Infine l'intervento di Pierluigi Consorti (Università di Pisa) è stato molto critico sull'attuale fase di sviluppo del diritto canonico, che non avrebbe più un suo ruolo e spazio nella Chiesa di Francesco. Quanto alla sinodalità, al di là della difficoltà di fornire una definizione univoca, il diritto canonico vigente non conoscerebbe il processo sinodale ma solo il Sinodo dei Vescovi e il Sinodo diocesano, ove in entrambi i casi il potere decisionale spetta esclusivamente al pastore. Dopo aver elencato una serie di ostacoli allo sviluppo in senso partecipativo dell'ordinamento canonico e alcuni suoi punti critici, egli ha concluso sostenendo la prospettiva di un effettivo decentramento nello sviluppo del diritto canonico, che già sussisterebbe nella realtà globale della Chiesa senza essere però ancora riconosciuto ufficialmente.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il confronto a più voci su questi temi, alimentato anche da alcuni spazi di dibattito, è stato molto fecondo e costruttivo. Esso ha confermato, come osservato da Geraldina Boni (Università di Bologna), l'importanza di un dialogo costante tra *auctoritas* e *ratio*, tra pastori e riflessione canonistica come premessa per una procedura legislativa nella Chiesa da intendersi autenticamente come circolarità virtuosa, espressione di sinodalità ecclesiale.

PER APPROFONDIRE

W. Aymans, *Sinodalità: forma di governo ordinaria o straordinaria nella Chiesa?* (1992), in Id., *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi in diritto canonico in prospettiva teologica*, trad. it. a cura di R. Bertolino e L. Mangels Giannacchi, Giappichelli, Torino 1993, pp. 33-59.

Commissione Teologica Internazionale, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 3 maggio 2018, in «Il Regno – Documenti», LXIII (2018), 11, pp. 329-356. F. CoccoPalmerio, *Sinodalità ecclesiale "a responsabilità limitata" o dal consultivo al deliberativo?* A colloquio con padre Lorenzo Prezzi e nel ricordo del card. Carlo Maria Martini, Lev, Città del Vaticano 2021.

E. Corecco, voce *Sinodalità*, in *Nuovo dizionario di teologia*, a cura di G. Barbagli e S. Dianich, Edizioni Paoline, Alba 1977, pp. 1466-1495.

P. Erdő, *La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con poteri di governo* (1998), in Id., *Il diritto canonico tra salvezza e realtà sociale. Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale*, a cura di p. B. Esposito, o.p., Marcianum Press, Venezia 2021, pp. 321-343.

C. Fantappiè, *Chiesa e sinodalità: per un confronto con Eugenio Corecco*, in «*Ephemerides Iuris Canonici*», 2018, 58, pp. 461-478.

Francesco, cost. ap. *Episcopalialis communio* sul Sinodo dei Vescovi, 15 settembre 2018.

Id., *Discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015.

Eventi&idee



SINODO E SINODI



Editoriale

ORDINE DAL DISORDINE. UNA QUASI-PARABOLA PER I NOSTRI TEMPI

Primo piano

PER UN'ECONOMIA DELLA CURA E DELLA CUSTODIA L'ONU, UN'ORGANIZZAZIONE INADEGUATA PER ATTUARE LA PACE?

Dossier

SINODO E SINODI

CAMMINARE INSIEME: IL SINODO NELLA CHIESA DELLE ORIGINI

CHIESA E SINODALITÀ: NEL CONO DI LUCE DEL CONCILIO VATICANO II

CON QUALE METODO

SINODALITÀ COME ESSENZA DELLA CHIESA. UNA PROSPETTIVA PROTTESTANTE

LA SINODALITÀ NELL'ORTODOSSIA RUSSA

VERSO UN NUOVO DINAMISMO ECUMENICO?

Eventi & idee

LA SINODALITÀ NELL'ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA CHIESA

IRAN, SE LE DONNE GUIDANO LA RIVOLUZIONE

Il libro & i libri

QUANDO LA CHIESA FA CASA CON L'UOMO

LA LIBERTÀ SECONDO IL BENE

UNA "RIVOLUZIONE COPERNICANA" SOCIO-ECONOMICA

FRA BENE COMUNE E CAPITALISMO

Profili

FIORETTA MAZZEI: UNA DONNA COSTRUTTRICE DI CIVILTÀ E DI PACE

DELLA STESSA ANNATA

- **LE RELIGIONI OLTRE LE FRONTIERE (4/2024)**

- **MIGRAZIONI AI MARGINI (3/2024)**

- **INCONTRARSI SULLE FRONTIERE (2/2024)**

ALTRI DELLA SEZIONE: EVENTI&IDEE

- **ARMONIA NELLE DIFFERENZE (4/2024)**

- **«LA LIBERTÀ È COME L'ARIA» (4/2024)**

- **PARIGI 2024: L'OLIMPIADE CHE UNISCE, TRA SPERANZE E DIVISIONI (3/2024)**

- **INTERROGATIVI SULLE RIFORME ISTITUZIONALI (3/2024)**

ABBONATI

CONTATTACI

📍 Via Aurelia, 481, 00165 Roma


☎ 06 66 1321

✉ dialoghi@azionecattolica.it

PRIVACY E COOKIES


- [Cookie policy](#)
- [Termini di utilizzo](#)

ABBONAMENTI



Trimestrale di attualità, fede e cultura promosso dall'Azione Cattolica Italiana

I QUADERNI DI DIALOGHI



Sono qui raccolti i contributi di maggior rilievo offerti dal gruppo di ricerca e studio della rivista Dialoghi.

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLV - Fascicolo 1 2023



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/

www.archiviogiuridiconline.it - www.facebook.com/mucchieditore - www.twitter.com/MucchiEditore

www.instagram.com/mucchi_editore/?hl=it

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di marzo del 2023.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

RASSEGNE E NOTE

**SINODALITÀ, *MUNUS LEGIFERANDI*,
SCIENZA CANONISTICA.
LA COMUNITÀ SCIENTIFICA SI
CONFRONTA SU DUE PROPOSTE
DI COSTITUZIONE APOSTOLICA**

(a proposito del Convegno nazionale ADEC *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, Torino, 3-5 ottobre 2022)

Lo scorso 3-5 ottobre si è tenuto presso l'Università degli Studi di Torino il Convegno nazionale *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*: un momento di incontro e confronto per i cultori dello *ius canonicum* che, nella splendida cornice dell'Aula Magna della Cavallerizza Reale, si sono interrogati su alcune delle tematiche oggi maggiormente dibattute all'interno della Chiesa. Promosso dall'ADEC – Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso – il Convegno si è preposto l'obiettivo di scandagliare il lemma 'sinodalità' nell'ambito delle competenze dei giuristi, dunque in rapporto alla produzione di norme.

Perno su cui ruota il riformismo ecclesiologicalo di Bergoglio nonché luogo di intersezione tra la Chiesa e la società, la sinodalità sembra toccare le questioni cruciali del diritto canonico dopo il Vaticano II, rappresentando un impegnativo banco di prova che suscita non solo grandi speranze, ma anche problemi di applicazione e praticabilità. La prima giornata si avvia con l'intervento del Cardinale Péter Erdő (*La sinodalità nella Chiesa*), il quale getta luce sulla sinodalità come espressione della teocrazia – *rectius* «cristocrazia» – nella costituzione della Chiesa, distinguendola dalla collegialità episcopale e dalla democrazia. Riecheggiando il documento della Commissione Teologica Internazionale del 2 marzo 2018 sul tema della sinodalità, Erdő osserva che essa è partecipazione di tutti

i fedeli all'attività istituzionale, *nuance* speciale del *sensus fidei fidelium* e del *consensus totius Ecclesiae*: questa visione, secondo il Cardinale, ha radici profonde nella filosofia antica e trova un robusto ancoraggio nel concetto di *consensus*, garanzia di unità e *koinonia* tanto della *societas* secolare quanto della comunità ecclesiale.

Nell'ispezionare l'indissolubile legame tra sinodalità e funzione legislativa, il Professor Patrick Valdrini (*Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico*) decide di incedere su un duplice sentiero di indagine: la sinodalità nella elaborazione di leggi emanate dal Romano Pontefice e dai Vescovi; la sinodalità nelle istituzioni che esplicitano la *communio Episcoporum* ed *Ecclesiarum* (Sinodo dei Vescovi, Concili, Conferenze episcopali, Sinodo diocesano). Rimarcando il difetto di una menzione *expressis verbis* della sinodalità nel *Codex Iuris Canonici* e nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Valdrini specifica che quest'ultima si manifesta come etica di governo strettamente subordinata alla discrezionalità del titolare del potere legislativo.

Muovendosi nell'orizzonte di una nozione di sinodalità come processo dinamico e inclusivo, la Professoressa Carmen Peña García (*La partecipazione dei canonisti nella funzione normativa della Chiesa*) dimostra che la consultazione dei canonisti da parte dell'autorità ecclesiastica può costituire un aiuto prezioso per l'esercizio dell'attività legislativa sotto almeno tre profili: nella preparazione e redazione di norme, nell'aggiornamento di norme obsolete, nelle fasi finali del processo di elaborazione normativa. Nel puntualizzare il fatto che la sinodalità dischiude canali «de escucha» di tutto il popolo di Dio, Peña García rileva come essa sia inscindibilmente congiunta al diritto dei fedeli di «manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa» (can. 212 § 3): la sinodalità, in questo senso, è la concretizzazione del principio di «responsabilidad bautismal» quale essenziale intervento dei battezzati nelle funzioni ecclesiali.

Sono invece tre i movimenti su cui si snoda l'intervento del Professor Carlo Fantappiè (*Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella cultura giuridica*). Il primo consiste in una fu-

gace incursione nella storia del diritto canonico per tentare di comprendere come e perché è cambiato il contributo dei fedeli alla scienza canonistica. Al centro si adunano le sfide attuali che la canonistica del terzo millennio è chiamata ad affrontare: dalle variopinte metamorfosi del fattore religioso, si transita a una disamina della crisi del governo della Chiesa per giungere ai problemi concernenti l'attività legislativa e di consultazione. Da ultimo, Fantappiè auspica una «de-clericalizzazione» e «ri-contestualizzazione» del diritto canonico nel contesto dell'età postmoderna, al fine di ricercare fertili terreni giuridici su cui lo *ius Ecclesiae* possa continuare a germogliare.

Chiude la prima giornata di lavori il Professor Pierluigi Consorti (*La canonistica e le sfide de iure condendo*), il quale suggerisce il bisogno di un diritto canonico «ecclesiale» che, lungi dall'imbrigliarsi nei ristretti rivoli della teologia giuridica, prenda precipuamente coscienza del vorticoso dinamismo che connota il mondo contemporaneo. Consorti riflette, quindi, sull'impellenza di un cambiamento di paradigma, sostenendo il necessario ripensamento di talune categorie fondative del diritto canonico: solo così, a suo avviso, si potrebbe risolvere quella crisi di identità che già da qualche tempo affligge la moderna scienza canonistica.

La seconda giornata del Convegno si apre con l'affresco di S.E. Mons. Roberto Repole che si sofferma su *Il senso teologico delle procedure sinodali*. Da questa angolazione, l'Arcivescovo di Torino invita a rintracciare le radici teologiche della sinodalità nella realtà stessa del popolo di Dio e, segnatamente, nella comune appartenenza alla Chiesa di tutti i cristiani, nella loro pari dignità e corresponsabilità differenziata. Nell'adipanare il filo di pensiero di Giuseppe Ruggieri, Repole precisa che il cuore della sinodalità riposa nella *repraesentatio Christi* mediante l'agire dello Spirito: qualunque evento sinodale è, in sostanza, contrassegnato dalla ripresentazione di Cristo vivo nello Spirito che genera accordo tra i credenti. Se si perdono queste coordinate teologiche, chiosa Repole, la sinodalità rischia di divenire mero *flatus vocis*, una nozione imbevuta di vana retorica.

Il ventaglio di interventi che si sono susseguiti hanno illustrato i disegni di legge elaborati da un gruppo internazionale di canonisti sul tema della sede romana totalmente impedita, dovuta a circostanze esterne ovvero a *inhabilitas* – temporanea o permanente – del Romano Pontefice, e sulla condizione giuridica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, entrambi consultabili all’indirizzo internet *www.progettocanonicosederomana.com*. Il primo progetto viene analiticamente presentato, a nome del Professor Antonio Viana, assente per motivi personali, dal Professor Fernando Puig (*Presentazione della proposta di legge sulla Sede romana impedita*) il quale, nel segnalare come la sinodalità abbia stimolato un profondo scambio di opinioni sulla *quaestio* della sede *prorsus* impedita, ricorda come tale problematica sia stata disciplinata solo per le sedi diocesane ed eparchiali, ma non per quella romana. Puig nota che per cercare di colmare la *lacuna legis* (can. 335 CIC) sono state date risposte differenti: all’approccio di tipo ‘provvidenzialista’ di coloro che asseriscono che la divina provvidenza mai consentirà di avere un successore di Pietro affetto da un’infermità persistente, si affiancano quegli autori che mirano a promuovere una prassi di rinunce scritte in caso di futura incapacità del Santo Padre. Il gruppo di ricerca, spiega Puig, ha in realtà percorso una strada diversa: quella di promulgare una legge pontificia che preveda il passaggio dalla sede romana totalmente impedita per *inhabilitas* certa, permanente e incurabile del Papa, alla situazione di sede vacante, creando una nuova causa di cessazione dell’ufficio primaziale.

Ricorrendo alle «griglie interpretative del passato», il contributo del Dottor Domenico Bilotti (*La sinodalità alla prova, tra riflessione dottrinale e legislazione carente: il dilemma delle transizioni imprevedibili quanto convulse*) intende lumeggiare le cause delle diverse rinunce pontificie che hanno costellato la storia della Chiesa nel suo divenire millenario. In seguito, sottolineando la gracilità della normativa sulla *renuntiatio* pontificia e la sede apostolica totalmente impedita, Bilotti considera indispensabile l’intervento della dottrina canonistica nella predisposizione di un *legal framework* ade-

guato a cui far riferimento nel caso di interruzione dell'ufficio petrino.

Nella tavola rotonda *La proposta di legge sulla Sede romana impedita*, prendendo le mosse dall'iter redazionale del can. 335 CIC, il Professor Luigi Sabbarese riporta la voce del Professor Manzanares, onde comprovare la possibilità di estendere al caso della sede romana completamente impedita le norme sulla sede apostolica vacante. Egli richiama, peraltro, anche l'orientamento dottrinale opposto, secondo cui la *Prima Sedes*, sia pur contraddistinta dall'esercizio del *munus petrinum*, è comunque una sede episcopale a cui vanno applicate, per analogia, le regole relative alla sede diocesana impedita. Sabbarese, infine, solleva qualche dubbio circa l'effettiva idoneità della figura del Cardinale Camerlengo a ricevere le informazioni sulla *inhabilitas* del Romano Pontefice.

Continuando a delucidare la questione della sede romana *prorsus* impedita, il Professor Thierry Sol 'passeggia' nella storia, riportando alla luce le vicende di alcuni Papi della Chiesa delle origini. Appurando l'esiguità di esempi storici sulla sede apostolica completamente impedita, Sol mostra come questi ultimi siano prevalentemente legati a motivi di prigionia o di esilio. Casi più vicini a un'ipotesi di sede impedita paiono rinvenibili nella deportazione di Pio VI in Francia nel 1799 nonché nell'imprigionamento di Pio VII a Savona e a Fontainebleau durante i primi anni dell'Ottocento.

La scelta del progetto di affrontare unicamente l'impedimento totale è pienamente condivisa dal Professor Pietro Lo Iacono sia per motivi di rispondenza al disposto codiciale, sia perché il *discrimen* tra impedimento totale e parziale potrebbe risultare difficile nel caso concreto, con il rischio di inficiare l'esercizio della potestà pontificia. Segnatamente Lo Iacono si intrattiene su due punti della normativa proposta: la regolamentazione della cessazione dello *status* di sede impedita (art. 12) e la previsione che, laddove non si ravvisassero i presupposti per la dichiarazione dell'impedimento totale temporaneo, la procedura possa essere successivamente riattivata (art. 4 § 5). Nel piazzare poi il riflettore sull'impedimento totale permanente, Lo Iacono evidenzia come quest'ultimo

dia origine a un'ipotesi di perdita dell'ufficio petrino non *ipso facto*, bensì *ipso iure*.

Vagliando il ruolo della consulta medica (art. 18), la Dottoressa Francesca Oliosi (*Il regolamento per il funzionamento della Consulta medica in caso di Sede Romana impedita*) augura l'istituzione di un albo *ad hoc* ed *ex novo* per i soli periti medici che si occupano dei casi di *inhabilitas* del Papa. A seguire, prendendo come spunto di riflessione il *Regolamento della Consulta Medica della Congregazione* (oggi Dicastero) *delle Cause dei Santi* del 2016, sia pur mettendone in rilievo le differenze con la consulta *ex art. 18*, Oliosi pone l'accento sull'esigenza di richiedere il parere preventivo di due medici di medicina generale.

Chiude la sessione dedicata alla proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita l'intervento del Dottor Alberio Tomer (*Dalla Sede totalmente impedita alla Sede vacante: l'ufficio di Cardinale Camerlengo dopo la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium*) che, nel perlustrare le funzioni affidate all'ufficio di Cardinale Camerlengo, non esita ad approfondire detta figura nel lume della sparizione della Camera apostolica e delle disposizioni contenute nelle Costituzioni Apostoliche *Universi Dominici Gregis* e *Praedicate Evangelium*.

La sezione pomeridiana del Convegno inizia con l'analisi di taglio comparatistico del costituzionalista Andrea Ambrosi (*Impedimenti e dimissioni del Capo dello Stato negli ordinamenti statuali*), incentrata sulle fattispecie di impedimento del capo dello Stato e sugli itinerari procedurali con i quali accertare l'impedimento medesimo negli ordinamenti giuridici statuali. Prendendo in considerazione l'esperienza di alcuni Paesi – in particolare USA, Italia, Francia, Germania, Israele e Regno Unito – e l'apporto della dottrina giuspubblicistica, Ambrosi pone in risalto la laconicità e la genericità nelle Carte costituzionali e nelle fonti di rango legislativo della nozione di impedimento, la cui causa può sostanziarsi in un ostacolo di natura legale (come, ad esempio, la perdita dei requisiti di eleggibilità o la condanna per determinati reati) ovvero personale, laddove non consenta di svolgere determinate fun-

zioni o l'insieme di funzioni inerenti alla carica presidenziale. Per quanto concerne l'accertamento dell'impedimento, solitamente dichiarato da un organo di rappresentanza generale o da un altro organo costituzionale, si individuano alcuni elementi di criticità come l'assenza di norme scritte che affidino ad un collegio di specialisti la diagnosi sulle condizioni di salute del presidente in carica. Un'assenza giustificabile, in quanto il collegio diverrebbe un consesso di rilievo costituzionale che potrebbe porsi in concorrenza con altri organismi di pari rango.

Presentando la proposta di Costituzione Apostolica sulla condizione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, il Professor Giuseppe Comotti (*Presentazione della proposta di legge sulla rinuncia del papa*) insiste sulla necessità di un intervento del legislatore supremo volto a completare la disciplina codiciale sulla *renuntiatio Papae* e a definire lo *status* giuridico del 'dimissionario', attese l'inadeguatezza e l'insufficienza delle disposizioni vigenti sul Vescovo diocesano emerito nonché soprattutto l'esigenza di tutelare l'unicità del *munus petrinum* e la comunione ecclesiale. Comotti passa in rassegna i contenuti del progetto, soffermandosi segnatamente sul carattere recettizio della rinuncia papale, valida solo se esternata secondo forme percepibili da tutta la Chiesa. Un requisito che permetterebbe al Collegio cardinalizio di conseguire la certezza morale sulla decisione assunta dal Pontefice e perciò di dischiudere il periodo transitorio di sede apostolica vacante e di provvedere alla provvista dell'ufficio primaziale. Circa i rapporti tra il Vescovo emerito di Roma e il Pontefice regnante, invece, si evidenzia come l'esercizio dei diritti del rinunciante sia oggetto di «“moderazione”», benché non «espressa in termini di proibizioni o divieti, che sarebbero invero incompatibili sia con la *condicio libertatis* di ogni fedele [...], sia con la condizione – che permane – di membro del Collegio Episcopale». Egli, del resto, continua a partecipare a pieno titolo al *munus regendi Ecclesiae* che compete al Collegio dei Vescovi, nonostante sia esentato dall'obbligo (e non privato del diritto) di partecipare, ad esempio, al Concilio ecumenico.

Nel tentativo di innestare le codificazioni canoniche del Novecento nella tradizione ermeneutica canonistica il Professor Valerio Gigliotti, commentando *La proposta di legge sulla rinuncia del papa*, offre alcune considerazioni tanto sulle cause della rinuncia, auspicando che il diritto positivo le enumeri esemplificativamente, quanto soprattutto sul requisito per il quale il Papa è tenuto a esternare 'rite', cioè secondo le forme usuali o i debiti usi, l'intenzione di abbandonare il soglio petriano. Un avverbio polisemico di cui si potrebbe recuperare il significato storico per la comprensione della disciplina attuale: in questo modo, esso potrebbe sottintendere una forma pubblica di manifestazione della *voluntas renuntiandi* dinanzi al Collegio cardinalizio che leghi la rinuncia al *mos* e alla *iustitia* e preservi intatta la libertà di azione del Papa, non assoggettabile a limitazioni formali prescritte *ad validitatem*.

Dopo avere premesso che le leggi della Chiesa scaturiscono da un processo dialogico che coinvolge tutti i fedeli battezzati, la Professoressa Beatrice Serra insiste sull'utilità della proposta di legge sul Vescovo emerito di Roma, essendo necessario porre un adeguato argine alle numerose strumentalizzazioni, *ad intra* e *ad extra Ecclesiae*, della rinuncia di Benedetto XVI, che hanno minato l'unità di fede e di comunione di cui il Pontefice è il perpetuo e visibile principio e fondamento. Le disposizioni elaborate dal gruppo di ricerca, alla luce anche delle dinamiche relazionali che si sono sviluppate in un arco quasi decennale tra Papa Francesco e il suo predecessore, devono proteggere la dignità del rinunciante, il quale rimane nella Chiesa e agisce per la Chiesa senza però interferire nel governo del Pontefice regnante, nonché ribadire al tempo stesso che il ministero petrino non è una condizione personale ontologica separata dal suo concreto esercizio. Serra, infine, volge lo sguardo alla cosiddetta 'rinuncia anticipata', cui hanno fatto ricorso in passato i Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, che dispiegherebbe la sua efficacia al verificarsi di un evento futuro e incerto, cioè nelle ipotesi di impedimento ovvero di incapacità ad esercitare sufficientemente il ministero apostolico: ipotizzando *de iure condendo* la formalizzazione di tale rinuncia e la previsione di una procedura che ne assicuri la retta esecuzione.

Piotr Majer (*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa*) concentra il suo intervento su taluni aspetti peculiari della proposta di Costituzione Apostolica auspicando, tra l'altro, che la rinuncia sia manifestata tanto univocamente, cosicché nessuno possa metterne in discussione la validità, quanto personalmente dal Pontefice, così da escludere le 'dimissioni' per procura. Riguardo alla possibilità di posticipare gli effetti della rinuncia, *nunc pro tunc*, al verificarsi cioè di determinate circostanze appurate da una persona incaricata dal Papa, Majer paventa il rischio concreto di abusi che potrebbero determinare una destituzione dissimulata.

Alle annotazioni formulate nel corso della tavola rotonda segue un ciclo di tre comunicazioni, la prima delle quali è di Mons. Felice Sergio Aumenta (*La tutela della libertas Ecclesiae nell'elezione del Romano Pontefice, tra S. Pio X e Papa Francesco*), che suggerisce di aggiungere una norma ove si imponga, da una parte, l'obbligo al 'dimissionario' di astenersi dal partecipare alle Congregazioni dei Cardinali nonché da qualunque altra fase preparatoria del futuro conclave affinché sia allontanato dalla mente dei Cardinali e dei fedeli anche solo il sospetto che egli possa interferire nelle operazioni di voto; e si punisca, dall'altro, al fine di salvaguardare la libertà dell'elezione pontificia, chi si facesse latore presso i Cardinali di indicazioni di voto attribuite al rinunciante, che potrebbe essere ignaro o contrario a iniziative autonome intraprese da uno o più porporati che falsamente dichiarino di farsi suo 'portavoce'. Il Professor Costantino-Matteo Fabris (*Proposta di modifiche legislative in tema di relazioni tra il Vescovo emerito di Roma ed il regnante Pontefice [art. 5 della proposta di Costituzione apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio]*) invece avanza la proposta di modificare l'art. 5 del disegno di legge, facendo sì che al Vescovo emerito di Roma sia imposto (e dunque non più solamente richiesto) di non presenziare sui mezzi di comunicazione e di sottoporre la pubblicazione dei suoi scritti sulla dottrina e la vita della Chiesa all'esame previo del Romano Pontefice; e nei casi di violazione particolarmente gravi di tali obblighi non è da escludersi che possa essere irrogata nei suoi

confronti una sanzione di natura penale. Infine, Giuseppina Scala (*L'apporto della dottrina francese al dibattito sulla rinuncia di Papa Benedetto XVI*) esamina la rinuncia di Joseph Ratzinger nel contesto della canonistica francese, indugiando in particolare sul pensiero di Jean-Philippe Goudot e sui punti di convergenza tra questo autore e la canonistica italiana, concordi nel qualificare la *declaratio* dell'11 febbraio 2013 come un atto giuridico straordinario e irrevocabile.

Si è quindi aperto il dibattito, nel corso del quale ha preso per primo la parola il Professor Francesco Falchi per fornire spunti di riflessione sugli articoli 1 (*Atto di rinuncia*) e 6 (*Esenzione dalle assemblee episcopali*) del progetto, mentre il Professor Carlo Fantappiè ha mosso delle riserve sul titolo di 'Vescovo emerito di Roma', sostenendo che dovrebbe alternativamente utilizzarsi la dicitura 'già Papa', più consona ad esprimere la grandezza di un ufficio – quello petrino – il cui titolare si pone a totale servizio della Chiesa. Salvatore Berlingò poi rivendica la libertà dei cultori del diritto della Chiesa non solo di contribuire all'elaborazione delle leggi canoniche, ma altresì di porle costruttivamente in discussione nel momento in cui saranno eventualmente promulgate dall'autorità competente.

La seconda giornata termina con i ringraziamenti del presidente dell'Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso che ha promosso e patrocinato l'evento, Pierluigi Consorti, e l'intervento finale della Professoressa Ilaria Zuanazzi (*Riflessioni conclusive sulla sinodalità nell'attività normativa della Chiesa*), che rileva come durante le sessioni di lavoro i partecipanti abbiano potuto assistere alla proficua sperimentazione del metodo sinodale nell'incontro, nell'ascolto reciproco e nel discernimento condiviso per migliorare il sistema normativo canonico. Un impegno corale che potrà condurre alla rimeditazione di parte dei contenuti dei progetti di legge e, da ultimo, alla ricerca di una modalità appropriata per sottoporre la versione aggiornata dei progetti medesimi al Sommo Pontefice. Zuanazzi osserva, infine, come si debba valorizzare nel cammino sinodale che la Chiesa sta attraversando il ministero del canonista, il quale

è, parimenti al ministero del teologo, individuale e comunitario, sulla scorta di quanto precisato nel documento *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* della Commissione Teologica Internazionale del 2 marzo 2018 (n. 75).

Nella mattinata di mercoledì 5 ottobre il Convegno di studi si conclude con la presentazione, presieduta dal Professor Roberto Mazzola, del volume *Lo spirito del diritto ecclesiale* (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022), che raccoglie alcuni scritti di Rinaldo Bertolino, Professore emerito di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Torino. Ne hanno discusso con l'autore il Professor Pierluigi Consorti dell'Università di Pisa e il Professor Antonino Manti-
neo dell'Università degli Studi 'Magna Græcia' di Catanzaro.

Manuel Ganarin, Iaria Samorè

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Laura D'AMATI, Professoressa ordinaria di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Foggia

Girolamo SCIULLO, già Professore ordinario di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Filippo VARI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Europea di Roma

Mario CATERINI, Professore associato di Diritto penale, Università della Calabria

Manuel GANARIN, Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Saverio GENTILE, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza)

Paolo COTZA, Ricercatore di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Cagliari

Francesco Salvatore REA, Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Giovanni PARISE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Ilaria SAMORÈ, Dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 1 2023

Miscellanea

<i>Laura D'Amati</i> , La morte e il mare: riflessioni a margine di Cic. leg. 2.22.57	11
<i>Filippo Vari</i> , The Legacy of Rosario Livatino's Legal Thinking.....	39
<i>Mario Caterini</i> , <i>In poenis benignior est interpretatio facienda</i>	51
<i>Saverio Gentile</i> , I magistrati del Tribunale della razza alla Corte Costituzionale: <i>fiat iustitia ne pereat mundus</i>	71
<i>Paolo Cotza</i> , Sulla giurisdizione amministrativa. Riflessioni dogmatiche intorno al 'dato positivo' ('oggetto' e 'riparto').....	103
<i>Francesco Salvatore Rea</i> , Responsabilità penale degli enti religiosi e riforma del terzo settore	165

Rassegne e note

<i>Manuel Ganarin</i> , <i>Ilaria Samorè</i> , Sinodalità, <i>munus legiferandi</i> , scienza canonistica. La comunità scientifica si confronta su due proposte di Costituzione Apostolica	257
--	-----

Recensioni	271
-------------------------	-----